

**TRIBUNALE DI ...**  
**ATTO DI CITAZIONE**

\*\*\*

Nell'interesse del

**Sig. Tizio** (C.F ...) nato a ..., il ... e residente in..., Via..., n. ..., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. ... del foro di ... (C.F. ...), elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo sito in ... , Via ... n ..., il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di pec: ... risultante dai pubblici elenchi

(parte attrice)

**contro**

**Caio** (C.F ...) nato a ..., il ... e residente in..., Via..., n. ..., indirizzo pec: ... estratto dai pubblici elenchi

**Sempronio** (C.F ...) nato a ..., il ... e residente in..., Via..., n. ..., indirizzo pec: ... estratto dai pubblici elenchi

(parti convenute)

**IN FATTO**

- a) Tizio è proprietario di una villa unifamiliare con tetto a falde che, ormai, da molto tempo risulta affetta da numerose infiltrazioni;
- b) Tizio, pertanto, affidava a Caio i lavori di rifacimento integrale della copertura della sua abitazione, con l'accordo che i materiali necessari alla realizzazione dell'opera sarebbero stati forniti direttamente da Tizio (cfr. il contratto d'appalto qui dimesso *sub* doc. 1);
- c) il predetto committente, allo stesso tempo, conferiva a Sempronio l'incarico di direttore lavori, attribuendo allo stesso compiti sia di progettazione che di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore (cfr. il contratto di prestazione d'opera qui dimesso *sub* doc. 2);
- d) Tizio provvedeva a corrispondere integralmente le somme richieste in pagamento a titolo di corrispettivo dall'appaltatore e dal direttore lavori per l'attività da loro svolta;
- e) una volta terminati i lavori di rifacimento della copertura del tetto, Tizio verificava che le infiltrazioni che affliggevano la sua abitazione persistono e ciò a causa, da

un lato, di un difetto del materiale fornito nonché, dall'altro lato, di vizi di progettazione ed esecuzione dell'opera (cfr. la documentazione fotografica qui dimessa *sub* doc 3);

Tizio, al fine di ottenere il ripristino dell'opera conformemente alle regole dell'arte oltre al risarcimento del danno sofferto a causa del perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti della sua abitazione interessati dalle infiltrazioni intende proporre, come in effetti propone, il presente atto di citazione affinché sia accertata giudizialmente l'esistenza del suo diritto.

\*\*\*

### **Dichiarazione ex art. 163, co. 3 n. 3-bis c.p.c.**

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 3-bis, la domanda proposta con il presente atto è soggetta – per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del convenuto Sempronio - alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010 trattandosi di controversia in materia di contratto d'opera; tale condizione è stata soddisfatta in quanto parte attrice ha preventivamente avviato il procedimento di mediazione. Procedimento che, tuttavia, ha avuto esito negativo (cfr. il doc. 4).

## **IN DIRITTO**

### **1) Sull'inadempimento contrattuale di Caio e Sempronio alle loro rispettive obbligazioni contrattuali**

Le domande qui svolte dall'odierno attore nei confronti dei convenuti Caio e Sempronio sono fondate essendo risultati quest'ultimi entrambi inadempienti alle obbligazioni dagli stessi assunti nei confronti del sig. Tizio.

Ebbene, al fine di illustrare la fondatezza delle domande qui avanzate, ci sia permesso svolgare qualche preliminare considerazione in merito ai contratti – rispettivamente di appalto e d'opera – che qui vengono in questione nella fattispecie per cui è causa.

L'appalto è il contratto a forma libera ed a prestazioni corrispettive con il quale una parte, ovvero l'appaltatore, assume il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò che contraddistingue il contratto di appalto dal contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss c.c., è la circostanza per cui l'appalto presuppone una vasta organizzazione di mezzi e, quindi, una prevalenza del capitale sulla prestazione del lavoro diretto dell'appaltatore. Consegnata l'opera e pagato il corrispettivo il rapporto cessa ma

l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera. Tale garanzia trova puntuale regolamentazione negli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c..

la disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. delinea una responsabilità di tipo contrattuale.

La responsabilità per le difformità e i vizi dell'opera nel contratto di appalto è sostanzialmente di tipo oggettivo, nel senso che prescinde dalla colpa dell'appaltatore, salvo per il caso in cui sia avviata un'azione di risarcimento del danno che richiede espressamente la colpa.

Con specifico riferimento a detta ipotesi preme precisare che il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto tale colpa è presunta fino a prova contraria, con la conseguenza che, assolto da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera sia stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad egli non imputabile.

Con l'espressione "difformità" si vuole significare che sussiste una divergenza fra l'opera che doveva essere realizzata secondo gli accordi intercorsi fra i contraenti e quella che è stata effettivamente realizzata; con il termine "vizi", invece, si intende che l'opera presenta dei difetti rispetto a come avrebbe dovuto essere se fosse stata eseguita a regola d'arte.

Il committente, per validamente denunciare le difformità e/o i vizi dell'opera, deve sincerarsi che la stessa possa considerarsi terminata e ciò in quanto la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'opera sia stata completata; nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, al contrario, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c..

La diligenza con cui è tenuto ad operare l'appaltatore è sicuramente di tipo professionale *ex* art. 1176 secondo comma c.c. e deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Precisamente l'art. 1667 c.c. prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera e che il committente, per avvalersi di detta garanzia, deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La succitata denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre

far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

L'art. 1668 c.c. prevede che il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore; se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. il risarcimento del danno per inadempimento del contratto di appalto deve tener conto delle spese necessarie all'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati non essendo consentita alcuna esclusione e/o limitazione e ciò anche se contrattualmente pattuita, salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia, per effetto della decadenza, della responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente.

Venendo, poi, rapidamente ad esaminare la disciplina del contratto d'opera si tratta di un contratto consensuale, sinallagmatico, non formale, a titolo oneroso in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera ovvero un servizio con "lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione".

Il prestatore d'opera, a mente dell'art. 2224 che costituisce applicazione specifica dell'obbligo di diligenza previsto in via generale dall'art. 1176, individua il contenuto dell'obbligazione che grava sul prestatore d'opera prevedendo che la diligenza nell'adempimento della sua prestazione è misurata sulla scorta di due distinti criteri tra loro concorrenti ossia, da un lato, la verifica che l'opera commissionata possieda le caratteristiche previste dal contratto e sia prodotta in aderenza alle modalità ivi stabilite e, dall'altro lato, che l'esecuzione dell'opera sia stata fatta nel rispetto delle regole tecniche, di perizia ed esperienza della specifica arte esercitata.

Per quanto qui di interesse, occorre fare un breve cenno in merito agli elementi che consentono di distinguere i tipi contrattuali di cui qui si discute.

Ebbene, tradizionalmente il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

Non costituisce, invece, criterio utile al fine di poter tracciare la distinzione tra i contratti di cui qui si discute, la circostanza che le parti abbiano stabilito che la fornitura del materiale

necessario alla realizzazione dell'opera verrà messo a disposizione dal committente. Ed infatti una clausola contrattuale siffatta è compatibile tanto con il contratto di appalto che quello d'opera in quanto la disciplina normativa di tali istituti prevede in entrambi casi una norma che ammette tale possibile pattuizione: si vedano rispettivamente gli artt. 1658 c.c. e 2223 c.c..

La prestazione della materia da parte del committente parrebbe, in realtà, essere un'ipotesi poco compatibile con lo schema tipico di tale contratto che, infatti, prevede quale suo contenuto tipico la predisposizione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'opera di cui l'appaltatore si assume a proprio rischio la relativa organizzazione. Sembra però potersi affermare che, quando le parti hanno inteso individuare come oggetto essenziale del contratto il lavoro, facendo quindi degradare la consegna della materia alla stregua di profilo secondario del contratto in quanto trattasi di mero mezzo la produzione dell'opera, non si deve dubitare della riconducibilità del negozio giuridico concluso dalle parti entro lo schema del contratto di appalto. Soluzione interpretativa questa peraltro confortata da risalente, ma mai smentita, giurisprudenza di legittimità *“nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia in un facere, non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, ma è necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore, che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattare alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione”* (si veda Cass. Civ., 30.03.1995, n. 3807).

Quanto sopra permette di confermare la sicura riconducibilità dei contratti stipulati da Tizio con, rispettivamente, Caio e Sempronio rispettivamente allo schema tipico del contratto di appalto e di prestazione d'opera.

Tanto premesso, occorre ora verificare se il regime di responsabilità, rispettivamente di appaltatore e prestatore d'opera, che si è sopra rapidamente viene inciso dalla circostanza che le parti abbiano pattuito a carico del committente la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

La risposta a tale quesito è negativa: appaltatore e prestatore d'opera rimangono responsabili nei confronti del committente per i difetti realizzativi dell'opera loro

commissionata pure nel caso in cui i vizi e difetti della stessa dipendano, come nella fattispecie per cui è qui causa, da un difetto del materiale fornito dal committente medesimo.

Tale risposta si impone, infatti, alla luce della diligenza qualificata *ex art. 1176*, II comma c.c. che, tanto l'appaltatore che il prestatore d'opera, devono osservare nello svolgimento dell'attività professionale a loro affidata dal committente.

Pertanto, nel caso in cui la fornitura del materiale per l'esecuzione dell'opera sia stata assicurata dal committente, l'obbligazione dell'appaltatore e del prestatore d'opera si arricchisce richiedendo ai predetti professionisti di svolgere un'attenta verifica in merito all'idoneità dei materiali loro forniti all'esecuzione dell'opera in conformità alle regole dell'arte ed al progetto. Gli stessi devono pertanto prontamente segnalare eventuali difformità, chiedendo se del caso la sostituzione dei materiali non potendo di certo i professionisti dinanzi pretendere di andare esenti da responsabilità nei confronti del committente invocando il fatto che gli stessi non hanno scelto i materiali utilizzati per il compimento dell'opera.

Tale conclusione trova conferma anche presso la giurisprudenza di legittimità che, infatti, ha affermato la responsabilità, rispettivamente, di appaltatore e committente per l'omessa verifica dei materiali utilizzati per l'esecuzione dell'opera, e segnatamente che *“l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità”* (si veda Cass. Civ. 14.01.2010, n. 470) e che *“l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”* (si veda Cass. Civ. 10.07.2024, n. 18929).

Ebbene, alla luce di quanto sopra illustrato, è evidente l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore Caio e del prestatore d'opera Sempronio alle loro rispettive obbligazioni contrattuali.

Ed infatti, Caio da un lato non ha evidentemente svolto – come sarebbe stato suo onere preliminarmente fare - la verifica dell'idoneità dei materiali all'esecuzione dell'opera

appaltata, per l'effetto realizzando un intervento non risolutivo dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'odierno attore.

Altrettanto inadempiente è stata poi la condotta di Sempronio il quale, da un lato ha parimenti omesso di verificare che i materiali forniti dal committente fossero idonei alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto e, dall'altro lato, si è reso responsabile di un errore di progettazione che è stato parimenti causa – accanto agli errori realizzativi dell'appaltatrice non adeguatamente vigilati dal direttore lavori – dell'inefficacia risolutiva dell'intervento edilizio realizzato a porre rimedio ai fenomeni infiltrativi di cui qui si discute.

Per queste ragioni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1667 e 2226, II comma c.c., Caio e Sempronio sono rispettivamente tenuti nei confronti dell'odierno attore alla garanzia per i vizi e le difformità nell'esecuzione dell'opera agli stessi commissionata e, di conseguenza, gli stessi dovranno essere condannati ad eliminare a loro spese i vizi dell'opera, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale cagionati all'esponente Tizio di cui si dirà meglio al Paragrafo che segue.

\*\*\*

## **2) Sul risarcimento dei danni cagionati a Tizio**

Impregiudicato quanto sopra illustrato in merito al diritto di Tizio ad ottenere la garanzia di cui agli artt. 1667 e 2226, II comma c.c., il predetto committente – che come evidenziato nelle premesse ha integralmente e correttamente adempiuto le obbligazioni derivanti dai contratti di appalto e d'opera conclusi con Caio e Sempronio – ha subito a causa dell'inadempimento di quest'ultimi alle loro obbligazioni un danno pari al complessivo ammontare di € ..., di cui:

- € ..., a titolo di danno patrimoniale, e ciò in quanto il sig. Tizio, a causa dell'insalubrità degli ambienti provocata dai fenomeni infiltrativi sopra descritti, ha dovuto trascorrere fuori molte notti prima di trovare una sistemazione precaria da parenti, sostenendo quindi costi per € ..., per il pernottamento ed € ... per i trasferimenti dalla sua abitazione alle strutture ricettive ove ha trovato posto dove pernottare;
- € ..., a titolo di danno non patrimoniale, e ciò in quanto il sig. Tizio ha dovuto, a causa dell'insalubrità degli ambienti provocata dai fenomeni infiltrativi sopra descritti, ha visto le sue abitudini di vita completamente stravolte oltre ad aver subito la nociva esposizione alle muffe createsi sulle pareti della sua abitazione che gli hanno provocato l'insorgenza di una patologia relativa al sistema respiratorio.

Per queste ragioni, Caio e Sempronio, essendo risultati entrambi inadempienti alle obbligazioni contrattuali dagli stessi assunte nei confronti di Tizio, dovranno essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati a Tizio che ammontano al complessivo importo di € ... oltre interessi dal dovuto al saldo.

\*\*\*

Tanto premesso, il sig. Tizio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

### CITA

- **Caio** (C.F ...) nato a ..., il ... e residente in..., Via..., n. ..., indirizzo pec: ... estratto dai pubblici elenchi;
- **Sempronio** (C.F ...) nato a ..., il ... e residente in..., Via..., n. ..., indirizzo pec: ... estratto dai pubblici elenchi

a comparire dinanzi al Tribunale di .... all'udienza che sarà tenuta il .... ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.. Avverte inoltre che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione alla suindicata udienza comporterà la prosecuzione del processo in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*

#### Nel merito:

- accertare e dichiarare l'inadempimento di Caio e Sempronio, nella loro qualità rispettivamente di appaltatore e direttore lavori dell'intervento di rifacimento del tetto dell'immobile di proprietà di Tizio catastalmente individuato come segue ..., alle obbligazioni contrattuali dagli stessi assunte nei confronti di Tizio e per l'effetto condannare i convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 2226, II comma c.c. ripristino a loro spese dell'opera commissionata conformemente alle regole dell'arte;
- accertare e dichiarare che l'inadempimento di Caio e Sempronio, nella loro qualità rispettivamente di appaltatore e direttore lavori dell'intervento di rifacimento del

tetto dell'immobile di proprietà di Tizio catastalmente individuato come segue ..., alle obbligazioni contrattuali dagli stessi assunte nei confronti di Tizio ha cagionato a quest'ultimo i danni patrimoniali e non patrimoniali dettagliati al Paragrafo 2 del presente atto e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € ... oltre interessi dal dovuto al saldo;

**In ogni caso:**

con condanna alle spese di lite, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.

**In via istruttoria:** si chiede di ammettersi CTU volta ad accertare la causa delle infiltrazioni provenienti dalla copertura dell'abitazione di Tizio nonché ad individuare le iniziative necessarie al ripristino delle caratteristiche tecniche e funzionali della predetta abitazione, stimandone i relativi costi.

Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, si allegano:

1. contratto di appalto con Caio;
2. contratto di prestazione d'opera con Sempronio;
3. documentazione fotografica danni;
4. verbale negativo procedimento di mediazione.

A. informativa ai sensi dell'art. 4, c. 3, D. Lgs. n. 28/2010 sottoscritta da Beta;

B. informativa ai sensi dell'art. 2, c. 7, D. L. n. 132/2014 sottoscritta da Beta.

*Ai sensi e per gli effetti di legge, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a e che pertanto il contributo unificato versato ammonta ad euro .*

\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

**PROCURA ALLE LITI**

Il sottoscritto sig. Tizio (C.F.\_\_\_\_), nato il \_\_\_\_, a e residente in \_\_\_\_ Via n. \_\_\_\_, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del giudizio nell'instaurando giudizio ex art. 281 *decies* c.p.c. dinanzi al Tribunale di \_\_\_\_, sezione civile, di \_\_\_\_, nei confronti di società Omega S.r.l. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di sottoscrivere gli atti, chiamare in causa, conciliare e transigere, rinunciare agli atti ed accettare le altrui rinunce, quietanzare ed accettare pagamenti, farsi sostituire.

Il sottoscritto elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, c. 3, D. Lgs. n.

28/2010, della

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, c. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara infine ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di esser stato informato che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per finalità inerenti al presente mandato, autorizzandone sin da ora il trattamento.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Sig. Tizio \_\_\_\_\_

La firma è autentica

Avv. \_\_\_\_\_

#### **RELATA DI NOTIFICA EX ART. 3 BIS L. 53/1994**

Io sottoscritto Avv. ... (C.F. ...) del Foro di ..., ex art. 3 bis L. 53/1994, in qualità di difensore di Tizio (C.F. ...) nell'interesse del quale si procede alla presente notifica in forza della procura alle liti allegata

notifico

il presente atto di citazione a Caio al seguente indirizzo PEC ... estratto dai pubblici elenchi ed a Sempronio al seguente indirizzo PEC ... estratto dai pubblici elenchi

dichiaro

che la presente notifica viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento di primo grado innanzi al Tribunale di ...

attesto

che la procura alle liti è copia fotostatica conforme all'originale in mio possesso.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_